



CITTA' DI RACALE

PROVINCIA DI Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 139 DEL 19/05/2008

Oggetto: Ordinamento degli Uffici e dei servizi. Sostituzione articolo 42 .

L'anno duemilaotto, addì diciannove del mese di maggio alle ore dodici e trenta minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.Lgs.18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**.

Addì, 19/05/2008

Il responsabile del servizio
(Giannuzzi Elio)

Parere Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**.

Addì, 19/05/2008

Il responsabile del Servizio
(Dr. Sebastiano D'Argento)

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si **ATTESTA** la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Data, 19/05/2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Sebastiano D'Argento)

	Pres.	Ass.
1) Basurto Massimo	X	
2) Gravili Luigi	X	
3) Nuzzo Luigi	X	
4) Mariano Sergio	X	
5) Carlino Flavio	X	
6) Causo Viviano Enrico		X
7) Cimino Francesco	X	
8) Gaetani Maria Stella	X	

Con la partecipazione del segretario generale signor Dr. Claudio D'Ippolito.

Il Presidente Basurto Massimo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 73 del 15.4.2002 con la quale fu approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabilisce che "con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale";
- che l'art. 3, comma 57, della citata legge statuisce che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione";

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di modificare il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali al fine di poter dare corso agli eventuali incarichi esterni, supportati dalla disciplina di dettaglio regolamentare in esecuzione al surrichiamato art. 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008.

POSTO in evidenza che le modifiche ritenute necessarie sono contenute nell'allegato (A) "Modifiche Regolamento Uffici e Servizi" e che le stesse consistono specificamente nella sostituzione dell'art. 42;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma primo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche del "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" di questo Comune, limitatamente alla sostituzione dell'art. 42 per le motivazioni evidenziate nelle premesse, con i contenuti previsti nell'allegato A.

- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n.244/2007.
- 3) **DI RENDERE** la presente Deliberazione, in seguito a successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 42 - COLLABORAZIONI ESTERNE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

1. Al fine di soddisfare esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio, è consentito il ricorso ad incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, affidati a soggetti estranei all'amministrazione, nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle modalità indicati nel presente articolo, comunque nell'ambito del tetto massimo della spesa annua fissato, ai sensi dell'art.3, comma 56, della L. 24.12.2007 n. 244, in una misura complessiva che non potrà essere superiore al 3 % del monte salari dell'anno precedente a quello di conferimento dell'incarico, come risultante dai dati inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 in sede di rilevazione del conto annuale.

2. Gli incarichi individuali di collaborazione, ove scaturiscano dalla necessità di fronteggiare esigenze straordinarie ed eccezionali con prestazioni altamente qualificate ovvero ad alto contenuto di professionalità, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono conferirsi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'Amministrazione comunale, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato, attraverso una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'articolo 7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come disciplinata dal successivo comma 3.

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli incarichi rivolti a componenti di organismi di controllo interno o di nuclei di valutazione, oppure di organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della L. 17.05.1999 n.144;

3. La procedura comparativa di cui al comma precedente di norma avviene per soli titoli, attraverso l'esame e la valutazione dei *curricula* sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare, indicati in un apposito avviso pubblico, con il quale l'Amministrazione comunale invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse per l'incarico di collaborazione. In considerazione di particolari tipologie di contratti o della entità del contratto di collaborazione, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.

L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico é

approvato dal Responsabile del Settore presso cui sarà svolta la collaborazione e deve contenere:

- a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato obiettivo, progetto o programma di attività;
- b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- c) i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione;
- d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito;
- e) la graduazione del punteggio per la valutazione dei titoli, tenuto conto dei criteri stabiliti ai commi successivi;
- f) la /le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
- g) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;
- h) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio;
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore;
- l) ogni altra notizia e prescrizione ritenuta utile.

L'avviso deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché sul sito Web del Comune per 15 giorni consecutivi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande.

Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile del Settore presso cui dovrà essere svolta la collaborazione. Per la valutazione dei *curricula* il medesimo Responsabile può avvalersi di apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto di detto Responsabile ed è dallo stesso presieduta.

L'affidamento dell'incarico di collaborazione avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alle attività relative agli obiettivi da raggiungere, ovvero rispetto ai progetti od ai programmi da realizzare.

I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest'ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico, tiene conto, nell'ordine (decrescente):

- a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
- b) dell'esperienza generale in attività afferenti o simili a quelle da realizzare;
- c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.

Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo coloro che hanno presentato un *curriculum* ritenuto adeguato alla natura della prestazione. Ai fini della graduatoria finale, il Responsabile del Settore interessato, ovvero la commissione, attribuisce un punteggio complessivo. L'avviso pubblico indica il punteggio complessivo massimo attribuibile e la ripartizione dei punti tra titoli e colloquio, con prevalenza dei primi.

La graduatoria degli aspiranti all'incarico è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione ed è approvata con determinazione del Responsabile del Settore interessato. Di essa sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul

sito Web del Comune ed all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il soggetto risultato primo classificato nella graduatoria sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa od alla stipula del contratto di prestazione occasionale, il cui schema è approvato con apposita determinazione, anche unitamente alla graduatoria.

È nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

Si può prescindere dall'esperienza della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) per incarichi di importo inferiore a € 5.000,00;
- b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- c) per lo svolgimento di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al destinatario dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

4. Il Comune può disporre il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per lo svolgimento di attività di natura specialistica, propedeutiche al perseguimento dei suoi fini istituzionali, solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune, nonché ad obiettivi dell'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato, attraverso una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) devono essere indicati durata, luogo, oggetto, modalità e compenso della prestazione.

Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza si configurano come contratti d'opera autonoma intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, e rivestono carattere accessorio, integrativo, strumentale o sussidiario rispetto allo svolgimento di attività e/o compiti propri del personale dipendente del Comune.

Gli incarichi possono essere conferiti a:

- a) università o loro strutture organizzative;
- b) società, enti altri istituti a partecipazione pubblica;
- c) società, fondazioni e persone giuridiche private;
- d) professionisti, anche associati, regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli, per quelle attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- e) soggetti comunque in possesso di specifiche conoscenze e/o competenze in relazione alle prestazioni richieste, ovvero soggetti, anche associati, che svolgono

come professione abituale un'attività per il cui esercizio non è previsto Albo, Elenco o Ruolo o non è obbligatoria l'iscrizione ad esso;

f) professionisti di chiara e consolidata fama, magistrati, docenti universitari di discipline e materie connesse all'incarico da conferire;

g) dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici e privati, dotati di peculiari competenze professionali, debitamente autorizzati dall'Ente di appartenenza.

L'incarico di studio ha ad oggetto prestazioni quali indagini o analisi settoriali, ovvero lo studio e la soluzione di questioni inerenti alle attività istituzionali del Comune, lo studio per l'ideazione di procedure, l'elaborazione di schemi di provvedimenti o di atti amministrativi, normativi o tecnici, o di documenti di approfondimento. Requisito essenziale e peculiare dell'incarico di studio è la consegna di una relazione scritta finale illustrativa dei risultati dello studio e delle eventuali soluzioni proposte.

L'incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma ovvero del tema di ricerca da parte del Comune. Requisito essenziale e peculiare dell'incarico di ricerca è la consegna di una relazione scritta sulla metodologia adottata e sugli esiti della ricerca medesima.

L'incarico di consulenza ha come oggetto prestazioni professionali che si estrinsecano in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi su singole tematiche.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo avviene di norma sulla base di una procedura comparativa conforme a quella disciplinata dal comma 3 del presente articolo.

L'incarico di consulenza diviene comunque efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della L. 24.12.2007 n. 244;

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione può conferire incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca o consulenza in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) per incarichi di importo inferiore a € 5.000,00;

b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali altamente qualificate non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;

c) per lo svolgimento di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti ad innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;

e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;

f) per incarichi in relazione ai quali l'esperienza professionale eventualmente acquisita nell'Ente sia fondamentale per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione;

g) in tutti gli altri casi in cui ricorrano particolari ragioni o circostanze che

giustificano il ricorso alla scelta del contraente con criteri di fiduciarità professionale;

6. I contratti inerenti agli incarichi di cui al presente articolo sono stipulati dal competente Responsabile di Settore mediante sottoscrizione di apposito disciplinare in forma di scrittura privata, redatto in duplice originale, di cui uno trattenuto negli atti dell'Ufficio comunale interessato e l'altro consegnato all'incaricato, e sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Soltanto in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, la stipula del contratto può avvenire mediante scambio di lettere, a condizione che risulti agevole e completa la configurazione dei rapporti giuridici tra le parti, nel rispetto dei commi seguenti.

Costituiscono contenuti essenziali del contratto:

- a) la descrizione delle prestazioni, del luogo e delle modalità di svolgimento delle stesse;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e l'obiettivo, il progetto ed il programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le piene responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività, con espressa esclusione del Comune da ogni responsabilità per fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;
- e) l'indicazione del compenso;
- f) l'obbligo, per l'incaricato, di osservare il segreto d'ufficio per quanto concerne notizie o informazioni di cui venga a conoscenza, in conseguenza dell'incarico ricevuto. Ovvero il divieto di divulgare dati e notizie appresi dall'Amministrazione;
- g) l'esplicito rinvio al presente articolo per quanto non previsto espressamente nel contratto.

La durata dei contratti inerenti agli incarichi di cui al presente articolo deve essere non superiore alla durata del programma o progetto al quale si riferiscono ovvero, negli altri casi, correlata al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, comunque non superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco.

Il compenso da corrispondere all'incaricato va commisurato all'utilità che il Comune può ricavare dall'incarico, tenuto conto della professionalità posseduta dal destinatario, dell'impegno richiesto, della complessità delle prestazioni, della durata dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Nel contratto può prevedersi la facoltà dell'incaricato di accesso agli Uffici ed agli atti, nonché di uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, banche dati e di risorse hardware e software del Comune.

Per l'espletamento dell'incarico può anche prevedersi contrattualmente la possibilità, per l'incaricato, di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli e senza che ciò comporti ulteriore spesa o responsabilità per l'Ente oltre a quanto concordato nel contratto.

L'Amministrazione e l'incaricato curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti alla formalizzazione del rapporto.

I contratti di cui al presente articolo non determinano vincoli di subordinazione con l'Amministrazione. L'esclusione esplicita di tale vincolo deve essere riportata in apposita clausola contrattuale.

I contratti relativi agli incarichi conferiti sulla base di procedure comparative

possono prevedere un'apposita clausola di proroga in relazione all'eventualità in cui questa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato stipulato e sempre che l'incompleto svolgimento dell'incarico alla scadenza del rapporto sia dipeso da causa non imputabile all'incaricato.

I contratti si estinguono per scadenza del termine. Il Comune può, tuttavia, recedere dal contratto prima della scadenza per i seguenti motivi:

- per malattia od infortunio dell'incaricato, i cui effetti sospensivi si protraggano per oltre un sesto della durata del contratto o comunque per una durata anche inferiore, fissata nel contratto, che tenga conto dell'impedimento del normale espletamento delle prestazioni, fatto salvo il diritto al compenso già maturato e con esclusione del mancato guadagno;
- per mancata osservanza, da parte dell'incaricato, degli impegni, condizioni ed obblighi stabiliti a suo carico nel contratto e nelle altre fonti normative applicabili, nel qual caso il recesso dovrà essere formalizzato in seno ad apposito atto di revoca dell'incarico, previa contestazione scritta all'interessato con lettera raccomandata A. R., che dovrà indicare i motivi che la giustificano, con conseguente corresponsione, all'incaricato, del compenso maturato fino al momento della notifica di detto atto di revoca, senza alcuna possibilità di riconoscere il mancato guadagno;
- per il sopraggiungere di cause che determinano in capo all'incaricato l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'incaricato potrà recedere dal contratto prima della scadenza solo per giustificato motivo, con comunicazione scritta, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, che ne indichi dettagliatamente le ragioni, nel qual caso spetterà a lui il compenso maturato sino alla data del recesso. La mancata osservanza di detto termine di preavviso determina l'obbligo, per l'incaricato, di corrispondere al Comune una somma pari al compenso che sarebbe a lui spettato per i giorni di mancato preavviso.

I contratti devono comunque prevedere clausole risolutive espresse a favore del Comune nei seguenti casi:

- a) per violazione, da parte dell'incaricato, del divieto, da prevalersi espressamente in contratto, di sospendere ingiustificatamente la prestazione per un periodo superiore a 15 giorni;
- b) per violazione, da parte dell'incaricato, del divieto, da prevedersi espressamente in contratto, di intrattenere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con il Comune committente.

Qualsiasi forma di scioglimento anticipato del contratto comporta unicamente il pagamento del compenso inerente all'opera prestata fino al termine di efficacia del contratto, fatti salvi l'obbligo di corrispettivo per mancato preavviso in caso di recesso e l'applicazione di penalità eventualmente previste nel contratto in relazione alle inadempienze.

Dopo la stipula di ciascun contratto, il competente Responsabile di Settore ha l'obbligo di pubblicare sul sito web del Comune il relativo provvedimento, completo dell'indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.

È comunque esclusa la possibilità di stipulare il contratto con soggetti che non abbiano la capacità di contrarre.

7. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, Enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;

Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;

b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;

c) dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune;

d) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo non determinano l'esercizio, da parte dei destinatari, di tipiche attività istituzionali, quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale del Comune assunto con contratto di lavoro subordinato.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo gli incarichi aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ivi compresi quelli di progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, diverse da quelle disciplinate al comma 4, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi, elenchi o ruoli, ivi comprese quelle relative al patrocinio legale del Comune. Sono, altresì, esclusi dal medesimo ambito applicativo gli incarichi disciplinati dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, gli incarichi relativi alle funzioni di controllo interno e gli incarichi disciplinati da leggi speciali o dal Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.

Il presente verbale viene approvato sottoscritto.

Il Sindaco
(Basurto Massimo)

L'assessore anziano
(Nuzzo Luigi)

Il Segretario Generale
(Dr. Claudio D'Ippolito)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **21 MAG 2008** e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000.

Racale **21 MAG 2008**

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
(Crespinio Luigi)

Il Segretario Generale
(Dr. Claudio D'Ippolito)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21 MAG 2008**
 decorrenza gg 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Il Segretario Generale
(Dr. Claudio D'Ippolito)